



# CITTA' DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

ATTI DEL SINDACO



Prot. n°19100

## ORDINANZA n. 10/2016

**OGGETTO : Orari diffusione musicale nei locali pubblici e nei luoghi aperti o esposti al pubblico. Agosto 2016.**

### IL SINDACO

**RICHIAMATA** la Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995, la quale stabilisce i principi generali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;

**VISTE** le Norme di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica annesso al Piano Urbanistico Comunale approvato in via definitiva con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino n. 01 del 22.03.2010, pubblicato sul B.U.R.C. n. 34 del 03.05.2010, in vigore dal 18.05.2010;

**PRESO ATTO CHE:**

- con delibera di G. C. n. 190 del 28.06.2011 l'Amministrazione comunale ha fornito gli indirizzi ai fini del rilascio dell'autorizzazione acustica in deroga per le manifestazioni temporanee (concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, sportive, ecc.) che prevedono l'uso di sorgenti sonore amplificate o non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito, specificando che, nelle more dell'approvazione di un regolamento specifico, i valori limiti di immissione, non applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di emissione previsti nel vigente Piano di Zonizzazione Acustica e, pertanto, fruiscono del regime di deroga, a prescindere dall'afflusso atteso, sono: Durata max: 5:00h; Limite in facciata LAeq 70; Limite in facciata LAslow 75; Limite LASmax per il pubblico 108; Limite orario: ore 24,00;

- con successiva delibera di G. C. n. 218 del 16.08.2011 si integrava e modificava l'atto deliberativo di G. C. N. 190 del 28.06.2011 disponendo, tra l'altro, che la *durata max venisse aumentata a : 6:00h*;

**VISTE** le ultime pronunce giurisprudenziali ed, in particolare, quella della Corte di Cassazione che è intervenuta più volte negli ultimi anni nel condannare l'uso non conforme delle apparecchiature sonore da parte dei titolari dei pubblici esercizi, a seguito della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 650 e 659 del Codice Penale;

**RILEVATO CHE:**

- è compito, tuttavia, dell'Amministrazione Comunale, salvaguardare la salute pubblica e prevenire i rischi derivanti dall'inquinamento acustico, connessi all'utilizzo indiscriminato delle apparecchiature elettroacustiche e diffusioni sonore;

- in passato si è dovuto ricorrere ad apposite ordinanze finalizzate alla repressione di fenomeni accertati che in alcuni casi si protraevano anche oltre le ore 03,00 del mattino;

- l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed altre similari (Sagre, Feste Patronali etcc.), perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione, allo sviluppo turistico, alla valorizzazione



del territorio attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali ed altre iniziative complementari di allietamento, in particolar modo nel mese di agosto, allorquando si registra un notevole aumento del flusso turistico sul territorio per i numerosi eventi organizzati;

**RITENUTO**, pertanto:

- porre particolare attenzione all'esigenza di evitare disagi ai residenti, sia del centro storico che delle altre aree del territorio comunale, attraverso l'individuazione di misure idonee attinenti non solo sotto il profilo acustico, ma anche a quello del decoro urbano;

- posticipare la cessazione della diffusione della musica nei locali pubblici e nei luoghi aperti o esposti al pubblico, limitatamente ad una sola serata per ciascun esercizio pubblico e per ogni fine settimana del mese di Agosto e precisamente nei giorni 5-6-7; 12-13-14-15; 19-20-21 e 26-27-28 alle ore 01,45 del giorno successivo a quello di inizio dell'attività di intrattenimento, in tutto il territorio comunale, con la durata max 6,00 h osservando le seguenti prescrizioni:

-fino alle ore 01,00 Limite in facciata LAeq 70; Limite in facciata LAslow 75; Limite LASmax per il pubblico 108;

-dalle ore 01,00 alle ore 01,45 la musica potrà essere diffusa con riduzione progressiva del volume in modo da rientrare nei parametri previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica annesso al vigente P.U.C.;

- procedere alla revisione e coordinamento della regolamentazione comunale, al fine di offrire migliori servizi alla cittadinanza nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica e sull'inquinamento ambientale, anche a fronte di assunzione di specifici impegni da parte degli esercenti a cui concedere le deroghe come previsto dalle norme e dai regolamenti comunali, che sono così riassumibili:

a) Impegno ad adottare ogni utile accorgimento al fine di contenere, in particolare nelle ore serali o notturne negli spazi o luoghi interni ed esterni ai locali nonché nelle immediate adiacenze degli ingressi, ogni comportamento che generi disturbo alla quiete pubblica ad esempio mediante l'utilizzo di proprio personale, Stewart urbani e/o addetti all'assistenza alla clientela;

b) Insonorizzazione dei locali e degli eventuali dehors e gazebo chiusi;

c) Provvedere, alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni antistanti ed adiacenti agli esercizi, evitando esposizioni o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente;

d) Garantire la costante fruibilità dei servizi igienici in dotazione all'esercizio e segnalarne la presenza con apposita segnaletica, al fine di renderli facilmente individuabili, anche ai clienti che stazionano nelle aree esterne pertinenziali o pubbliche, comunque asservite per l'occasione;

**VISTO:**

- la Legge 24/11/1981 n. 689;

- la Legge 07/08/1990 n.ro 241 e ss. mm. ed ii.;

- il D.P.C.M. 01.03.91;

- l'art. 8 della Legge 25/08/1991, n. 287 – Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei Pubblici Esercizi;

- la Legge 26/10/1995 n.447 recante “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

- il D.P.C.M. 18/9/1997 recante: “Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante” e successive modificazioni ed integrazioni;

- il D.P.C.M. 14.11.97, recante “ Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;



- il D.M. 16 marzo 1998 recante: "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 recante: "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;
- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- la Legge 31/07/2002, n. 179 recante: "Disposizioni in materia ambientale";
- gli artt. 650 e 659 e 666 del Codice Penale;
- gli artt. 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S.;

Preso atto che la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico rappresenta un bene di interesse primario, meritevole quindi di specifica salvaguardia con regolamentazione di settore;

Richiamate le norme vigenti in materia sanitaria;

### ORDINA

**L'attività di diffusione della musica nei locali pubblici e nei luoghi aperti o esposti al pubblico, in tutto il territorio comunale, limitatamente ad una sola serata per ciascun esercizio pubblico e per ogni fine settimana del mese di Agosto e precisamente nei giorni 5-6-7; 12-13-14-15; 19-20-21 e 26-27-28 dovrà cessare alle ore 01,45 del giorno successivo a quello di inizio dell'attività di intrattenimento e non dovrà superare la durata max di 6:00 h.**

### DISPONE

Le manifestazioni e/o gli eventi che potranno beneficiare del regime della **deroga** in materia di acustica dovranno svolgersi secondo le seguenti **prescrizioni**:

**-fino alle ore 01,00 Limite in facciata LAeq 70; Limite in facciata LAslow 75; Limite LASmax per il pubblico 108;**

**-dalle ore 01,00 alle ore 01,45 la musica potrà essere diffusa con riduzione progressiva del volume in modo da rientrare nei parametri previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica annesso al vigente P.U.C.;**

I beneficiari delle deroghe disposte in materia di acustica dovranno assumersi i seguenti specifici impegni:

➤ Adottare ogni utile accorgimento al fine di contenere, in particolare nelle ore serali o notturne negli spazi o luoghi interni ed esterni ai locali nonché nelle immediate adiacenze degli ingressi, ogni comportamento che generi disturbo alla quiete pubblica ad esempio mediante l'utilizzo di proprio personale, Stewart urbani e/o addetti all'assistenza alla clientela;

➤ Insonorizzazione dei locali e degli eventuali dehors e gazebo chiusi;

➤ Provvedere, alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni antistanti ed adiacenti agli esercizi, evitando esposizioni o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente;

➤ Garantire la costante fruibilità dei servizi igienici in dotazione all'esercizio e segnalare la presenza con apposita segnaletica, al fine di renderli facilmente individuabili, anche ai clienti che stazionano nelle aree esterne pertinenziali o pubbliche, comunque asservite per l'occasione;



### DISPONE ALTRESI'

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento inibitorio dell'attività legittimamente adottato dal Sindaco ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/95, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **Euro 1.032,00 ad Euro 10.329,00 (art. 10 punto 1 - Legge n. 447/95)**.

Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i valori limite di emissione o di immissione del rumore previsto per legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 516,00 ad Euro 5.164,00 (art. 10 punto 2 - Legge n. 447/95)**.

Fatta salva l'applicabilità della normativa penale vigente in materia, chiunque non ottemperi alle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **Euro 258,00 ad Euro 10.329,00 (art. 10 Legge n. 447/95 punto 3)**, oltre all'inibitoria dell'attività per una durata non superiore a giorni 30 (trenta), irrogata con provvedimento sindacale (**art. 9 Legge n. 447/1995**).

In caso di recidiva che si verifichi all'interno dello stesso anno solare, si applica l'inibitoria permanente dell'attività per l'intero anno in corso.

### DISPONE ULTERIORMENTE

Si intendono automaticamente sottoposte al regime derogatorio di cui alla presente Ordinanza tutte le Autorizzazioni Acustiche già rilasciate e riferite al periodo del mese di agosto 2016;

Con successivo atto, si provvederà a disciplinare il diverso regime derogatorio da applicare per le manifestazioni ricomprese nell'ambito del Programma Estate Arianese 2016.

### AVVERTE

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Ariano Irpino ed alla stessa verrà garantita la più ampia pubblicità attraverso gli organi di stampa, trasmessa al Comando di Polizia Municipale ed agli altri Agenti della Forza Pubblica, per incaricarli di verificare la scrupolosa osservanza della presente;

La presente Ordinanza è trasmessa, altresì, allo S.U.A.P. ed al Servizio Inquinamento Acustico per i rispettivi provvedimenti di competenza;

Avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Competente Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, oppure in via alternativa, nel termine di 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza municipale , lì 05 agosto 2016

**IL SINDACO**

Dr. Domenico GAMBACORTA